PROVINCIA DI LATINA COD. FISC. 81004890596 C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

Servizio SUAP e Demanio Maritimo-Porti

Prot. n. 6880 del 03 06 2022

SI AVVISANO

TUTTI GLI ESERCENTI INTERESSATI

CHE PER EFFETTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 5 AGOSTO 2013 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)", AVVENUTO CON LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 27 FEBBRAIO 2020

e in modo particolare gli artt.:

Art. 4

(Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni)

1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l'apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse

e-mail: suap@comune.ponza.lt.it PEC: ufficiocommercioponza@pec.it

relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.

.

Art. 11 bis

(Disposizioni transitorie)

- 1. Le limitazioni di cui all'articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- 2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i trenta mesi successivi a tale data, a quanto previsto all'articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell'Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.
- 3. Le limitazioni di cui all'articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI DEVONO PROVVEDERE ALL'
ADEGUAMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 27.08.2022.

Ponza, 03.06.2022

Il Résponsabile del Servizio